



*Il Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il DPR 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO in particolare l'art. 17 del DPR 203 citato che prevede, tra l'altro, che le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle centrali termoelettriche sono rilasciate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato previo parere favorevole dei Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, sentita la Regione interessata;

VISTO il decreto 8 maggio 1989 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche, ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

VISTA la disposizione del provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 14 novembre 1990, n.34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1990, n.270 con la quale, tra l'altro, un impianto di cogenerazione di energia elettrica e calore viene assimilato agli impianti da fonti rinnovabili.

VISTA la istanza documentata del 1 ottobre 1990, con la quale la Agip Raffinazione S.p.A., con sede in Genova, ha chiesto l'autorizzazione all'installazione - presso la propria raffineria di Venezia - di una centrale di cogenerazione per la produzione di calore e di energia elettrica, quest'ultima mediante un turbogas da 25,75 MW circa e una turbina a vapore della potenza di circa 9 MW, nonché all'esercizio della stessa;

VISTI i pareri favorevoli dei Ministeri dell'Ambiente e della Sanità;
SENTITA la Regione Veneto;

DECRETA

Art.1

La Agip Raffinazione S.p.A., con sede in Genova, è autorizzata, ai sensi dell' art.17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente a ciò che concerne le emissioni in atmosfera, ad installare presso la propria raffineria di Venezia una centrale di cogenerazione per la produzione di calore e di energia elettrica, quest'ultima mediante un turbogas da 25,75 MW circa e una turbina a vapore della potenza di circa 9 MW, nonché ad esercire la stessa.

Art.2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Rispettare i seguenti limiti alle emissioni:

- NO _x (espressi come NO ₂)	≤ 180 mg/Nm ³ e 80 kg/h
- CO	≤ 100 mg/Nm ³ e 100 kg/h
- SO ₂	≤ 450 mg/Nm ³ e 180 kg/h
- Polveri	≤ 10 mg/Nm ³ e 5 kg/h

I suddetti limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 15%.

2) L'impianto può essere alimentato dai seguenti combustibili:

- Gruppo turbogas: gas di raffineria, gas butano.
- Generatori di vapore: gas di raffineria, gas butano e/o olio combustibile con tenore di zolfo non superiore al 1,5% in peso.

3) I limiti alle emissioni di cui al punto 1), si intendono rispettati quando:

- nessun valore medio giornaliero, riferito alle ore di effettivo funzionamento, supera i valori limite di emissione;
- nessun valore medio orario supera il 125% dei valori limite di emissione.

4) Rispettare, inoltre, i limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti, nei modi e nei tempi definiti dal decreto interministeriale 12 luglio 1990, citato nelle premesse.

Resta impregiudicata l'applicazione del decreto di cui all'art.3 del DPR 24 maggio 1988, n.203, relativamente ai nuovi impianti industriali.

5) Effettuare sul camino il controllo in continuo delle emissioni ossidi di azoto, di monossido di carbonio e dell'ossigeno di riferimento. Le apparecchiature relative devono essere messe in servizio all'entrata a régime degli impianti. Le misure di emissione devono essere rese in forma idonea per la trasmissione dei dati. Per l'applicazione dei metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si deve fare riferimento al citato decreto 12 luglio 1990.

Art.3

La realizzazione del progetto di cui all' art.1 del presente decreto resta subordinata alle specifiche autorizzazioni di cui al R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741 e successive modificazioni.

G. A. Roma, li

7 5

IL MINISTRO

